

REGOLAMENTO DEI CONTROLLI INTERNI

APPROVATO CON DELIBERA CONSILIARE N. 02 del 19.02.2013

E MODIFICATO CON DELIBERA N. 30 DEL 21.07.2016

ENTRATA IN VIGORE 08.03.2013

Articolo 1 Servizio dei controlli interni

- 1. Il Comune di Fonte, nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, disciplina il servizio dei controlli interni, secondo il principio della distinzione tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione. (rif. D.Lgs. n. 267/2000 art. 147, 147bis, 147ter, 147quater147quinquies).
- 2. Il servizio dei controlli interni dovrà:
- a) verificare la legittimità, regolarità e correttezza amministrativa nonché la regolarità contabile degli atti (controllo di regolarità amministrativa e contabile);
- b) verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra obiettivi e azioni realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati (controllo di gestione);
- c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del Responsabile del servizio finanziario, nonché l'attività di controllo da parte dei Responsabili dei servizi (controllo sugli equilibri finanziari);

Articolo 2 Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno

- 1. Le attività di controllo vengono esperite in maniera integrata da un'apposita unità preposta, denominata "unità di controllo", composta dal Segretario dell'Ente con la collaborazione del Responsabile dell'Area Finanziaria e degli altri responsabili di Area. In caso di incompatibilità del Segretario, chiamato ad effettuare la valutazione della regolarità di cui al successivo art. 4 su un proprio provvedimento, o altro impedimento, il Segretario nomina un suo sostituto fra i responsabili dei Servizi.
- 2. Le attività vengono esercitate utilizzando una apposita metodologia approvata dalla Giunta Comunale; per lo svolgimento delle attività, l'unità può sollecitare gli uffici dell'ente a fornire dati e informazioni e avvalersi della collaborazione di altri organi di controllo presenti nell'ente.
- 3. Il programma delle attività di controllo dovrà essere coordinato con il piano di prevenzione della corruzione (L. 190/2012).
- 4. L'ente potrà istituire uffici unici di controllo in gestione associata mediante apposita convenzione.

Articolo 3 Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile

- 1. Il controllo di regolarità amministrativa è finalizzato a garantire la legittimità, regolarità, la correttezza dell'attività amministrativa, il rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, e la compatibilità della spesa/ entrata con le risorse assegnate, attraverso il controllo sulle proposte di atti amministrativi.
- 2. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile viene previsto nella fase di formazione dell'atto prima dell'adozione dell'atto finale.

- 3. Il controllo di regolarità amministrativa in fase preventiva sulle proposte di deliberazioni del Consiglio e della Giunta è esercitato dal titolare di posizione organizzativa attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica di cui all'articolo 49 del TUEL con il quale il medesimo garantisce il rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, e la compatibilità della spesa/ entrata con le risorse assegnate.
- 4. Su ogni altro atto amministrativo il controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui ai commi precedenti, è svolto da ciascun Responsabile di servizio attraverso la sottoscrizione dell'atto; sottoscrizione che pertanto assolve anche all'esito favorevole del controllo della regolarità tecnica dell'atto. Qualora la natura dell'atto amministrativo lo richieda il Responsabile del servizio esprime anche il parere di compatibilità monetaria attestante la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica reso, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. a) punto 2, del decreto legge 01.07.2009 n. 78, convertito con legge 03.08.2009 n. 102.
- 5. il controllo contabile sulle deliberazioni e sugli altri atti è esercitato dal Responsabile del servizio economico finanziario che effettua il controllo contabile e rilascia il parere di regolarità contabile, ed il visto attestante la copertura finanziaria nei termini previsti dal Regolamento di contabilità dell'ente e trasmette la proposta all'organo collegiale o al responsabile del Servizio competente per l'adozione dell'atto.

Articolo 4 Controllo successivo di regolarità amministrativa

- 1. L'unità di controllo con cadenza almeno annuale, provvede al controllo successivo secondo un programma di attività.
- 2. La selezione è casuale ed effettuata con sorteggio nella misura stabilita dall'unità di controllo in rapporto alla tipologia degli atti e delle criticità emerse.
- 3. Il controllo sulle determinazioni di impegni di spesa comporta la verifica del rispetto delle disposizioni di legge, dei regolamenti dell'ente, dei contratti nazionali e decentrati di lavoro, delle direttive interne, ed inoltre la correttezza formale nella redazione dell'atto, la correttezza e regolarità delle procedure, l'avvenuta effettuazione di una regolare istruttoria, la presenza di una congrua motivazione, la comunicazione a tutte le strutture interne coinvolte, l'avvenuta pubblicazione se prevista.
- 4. Per ogni controllo effettuato viene compilata una scheda secondo il modulo contenuto nella metodologia, con l'indicazione sintetica delle verifiche effettuate, e dell'esito delle stesse.
- 5. Qualora si dovesse rilevare il mancato rispetto di disposizioni di legge, nel perseguimento dei principi di efficacia, efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione, il Segretario comunale informa il soggetto interessato emanante, affinché questi possa valutare eventuali provvedimenti di autotutela, ferme restando le personali responsabilità.

Articolo 5 Il controllo di gestione

1. Il controllo di gestione ha per oggetto la verifica e la misurazione dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa di tutte le aree del Comune, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione (feedback), il rapporto tra obiettivi e azioni

- realizzate, nonché tra risorse impiegate e risultati, fatto salvo quanto previsto dal Regolamento di contabilità.
- 2. La finalità del controllo di gestione è verificare il corretto funzionamento dei servizi, anche attraverso il raggiungimento degli obiettivi concordati fra organi responsabili degli indirizzi e degli obiettivi e i soggetti responsabili della gestione e dei risultati.
- 3. Sono oggetto del controllo:
 - a) la corretta individuazione degli obiettivi effettivamente prioritari per la collettività amministrata e l'individuazione di target di risultato adeguati;
 - b) il perseguimento degli obiettivi nei modi e nei tempi più opportuni sotto l'aspetto dell'efficienza e dell'efficacia tenendo conto delle risorse disponibili, e la loro misurazione quali-quantitativa attraverso indicatori di performance;
 - c) i servizi erogati e la loro capacità di rispondere ai bisogni degli utenti finali interni ed esterni;
 - d) l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa.
- 4. Sono oggetto di controllo successivo:
 - a) la verifica dei risultati raggiunti rispetto ai programmi e progetti dell'ente,
 - b) la valutazione dei servizi erogati
 - c) l'utilizzo delle risorse economiche e strumentali
 - d) l'attività dei Responsabili.
- 5. Il controllo di gestione si focalizza anche sulla dimensione economica e consiste nella periodica verifica della convenienza delle alternative prescelte e promuove interventi volti alla formazione di nuovi e più adeguati programmi.
- 6. Il controllo di gestione ha, altresì, valenza sotto il profilo organizzativo in quanto supporta il personale verso il conseguimento degli obiettivi dell'amministrazione.

Articolo 6 Il controllo sugli equilibri finanziari

- 1. Il controllo sugli equilibri finanziari garantisce, in chiave dinamica, il costante raggiungimento del risultato di sostanziale pareggio di bilancio, nel rispetto delle norme previste nell'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali e delle regole di finanza pubblica, sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario dell'ente e mediante la vigilanza dell'Organo di revisione.
- 2. Al fine del controllo sull'equilibrio sostanziale di bilancio, la verifica si estende anche agli organismi gestionali esterni sulla base di un' apposita scheda contenuta nella metodologia.
- 3. Nel controllo vengono coinvolti gli organi di governo, il Segretario Comunale e i Responsabili di servizio, secondo le rispettive competenze e responsabilità.
- 4. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Responsabile del servizio finanziario agisce in autonomia nei limiti delle norme in materia.
- 5. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari è prevista nel regolamento di contabilità.

Articolo 7 Esito dei controlli

1. L'unità di controllo redige il report dei controlli effettuati utilizzando la metodologia approvata dall'ente.

- 2. Le risultanze del controllo amministrativo di cui all'art. 4, sono trasmesse dal Segretario comunale ai Responsabili dei servizi, unitamente alle direttive cui conformarsi in caso di riscontrate irregolarità, nonché al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione dei risultati dei dipendenti come documenti utili per la valutazione.
- 3. Il report complessivo viene trasmesso, di norma semestralmente, dal Segretario Comunale agli Organi di governo, ai Responsabili dei servizi, al Revisore dei conti, al Consiglio comunale e all'Organismo di valutazione.

Articolo 8 Entrata in vigore

- 1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione che lo approva.
- 2. Eventuali disposizioni regolamentari in contrasto con il presente regolamento sono abrogate.

<u>INDICE</u>

Art. 1	Servizio dei controlli interni
Art. 2	Unità di controllo e coordinamento unico delle tipologie di controllo interno
Art. 3	Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile
Art. 4	Controllo successivo di regolarità amministrativa e contabile
Art. 5	Il controllo di gestione
Art. 6	Il controllo sugli equilibri finanziari
Art. 7	Esito dei controlli
Art. 8	Entrata in vigore